

Sentenza del 3 gennaio 2022, n. 1 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Qualora vengano contestate all'organo amministrativo,
in aggiunta alla violazione dell'art. 2486 c.c., specifiche
operazioni dannose
che risultino perfezionate nel corso della fase di illegittima
prosecuzione
dell'attività sociale (accertata nel suo carattere
antigiuridico, in uno con
l'addebito logicamente presupposto di infedele
rappresentazione in bilancio
della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale
della società),
anche la porzione di depauperamento del patrimonio
specificamente imputabile
alle suddette specifiche operazioni concorre alla formazione
del risultato di
esercizio e, quindi, al *deficit* finale, senza che possano
selezionarsi
perdite, direttamente e in via esclusiva, conseguenti ai
singoli addebiti,
essendo soggetti a sterilizzazione i soli costi normali di
liquidazione.

La valutazione della portata lesiva delle operazioni
dannose singolarmente contestate all'organo amministrativo
risulta, pertanto,
assorbita dall'accertata lesività dell'illegittima
prosecuzione dell'attività

d'impresa, per la quale il danno è stato quantificato non in via analitica, bensì mediante il criterio presuntivo codificato dal terzo comma dell'art. 2486 c.c.; trattasi di un criterio utilizzabile qualora i dati contabili a disposizione impediscano una ricognizione dell'aggravamento patrimoniale specificamente riconducibile alle singole perdite operative nette derivate.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato che, pur ricorrendo la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c., il convenuto avesse continuato a gestire la società proseguendone l'attività, senza tuttavia provvedere alle iniziative imposte dalla legge; con ciò aggravandone il dissesto. Su tali basi, i giudici di secondo grado hanno condannato l'amministratore unico di una società – successivamente dichiarata fallita – al risarcimento dei danni sofferti dalla società medesima e dai creditori sociali derivanti dalle condotte di mala gestio allo stesso contestate.

[Sent. 03.01.2022 n. 1Download](#)

(Massime a cura di Eugenio Sabino)